



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata
Piazza San Martino, 1 - ☎0733/550601 - Fax. 0733/550419

Rep. N. 1211

Petriolo li 15/03/2017

Schema di Contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa – Emergenza sisma

Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli art. 2222 e seguenti del Codice Civile, e dell'art. 409 del codice di procedura civile.

TRA Ing. Domenico LUCIANI, nato a Macerata il 12/06/1974, nelle vesti di Sindaco e Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile del Comune di Petriolo, competente alla sottoscrizione dei contratti stipulati dal Comune di Petriolo, ai sensi del comma 3 dell'art.107 del D.Lgs.267/2000;

E Mattioni Romualdo nato a Santa Maria Nuova il 21/07/1953, iscritto al all'Ordine degli Ingegneri di Macerata al n. A444 dall'anno 1985 e abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere;

PREMESSO che:

con determinazione n. 23 del 15/03/2017 è stato conferito l'incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, al dott. Mattioni Romualdo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune affida l'incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, connessi alle urgenti esigenze determinate dagli eventi sismici che nel corso dell'anno 2016 hanno interessato anche questo Comune, a supporto dell'Ufficio Sisma del Comune di Petriolo.

L'incarico non riguarda attività di studio e di consulenza.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Piazza San Martino, 1 - ☎0733/550601 - Fax. 0733/550419

Ai fini del migliore coordinamento tra le parti, sono previsti incontri presso la sede comunale, con cadenza generalmente di n. 3 ogni settimana, o con cadenze diverse di volta in volta concordate, per monitorare l'andamento della collaborazione, ciò anche al fine di evidenziare e risolvere concordemente in corso d'opera eventuali criticità che la medesima dovesse presentare.

L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

Il Responsabile del Servizio verifica periodicamente il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati. In caso di risultati solo parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere l'integrazione degli stessi entro il termine di giorni 90 (novanta) o procedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. Nel caso in cui si accerti, tramite le verifiche periodiche sopra richiamate, che i risultati delle prestazioni siano del tutto non soddisfacenti o non conformi al presente disciplinare, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere l'integrazione degli stessi entro il termine di giorni 90 (novanta) o procedere alla definitiva risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 3 - Obblighi di riservatezza

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 4 - Decorrenza e durata dell'incarico

Il presente contratto ha decorrenza dal 15/03/2017 e fino al 31/12/2017.

Articolo 5 - Compenso

A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Petriolo corrisponderà al collaboratore un per un compenso lordo mensile pari a €. 1.189,29 corrispondente al 60% del trattamento economico previsto per il personale di n. 1 unità dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Autonomie Locali comprensivi di ogni ritenuta di legge (e non soggetto a Iva, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72). Acconti di detto importo vengono corrisposti al collaboratore in rate mensili posticipate entro il mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione.



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Piazza San Martino, 1 - ☎0733/550601 - Fax. 0733/550419

Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico. La liquidazione e il pagamento di ciascuna mensilità è quindi subordinata alla valutazione positiva del Responsabile del Servizio secondo le indicazioni di cui all'art.4, nonché ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

Articolo 6 - Rimborso delle spese di trasferta

In caso di trasferte del collaboratore fuori dal territorio del Comune di Petriolo, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi.

Articolo 7 - Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- *Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un'apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;*
- *Decreto legislativo n. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.*
- *Art.51, comma 1, legge n. 488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;*
- *Art.5 Decreto Legislativo n.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni; Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo: in caso infortunio, fino a guarigione ; in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto; in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative. In caso di malattia e infortunio il collaboratore*



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Piazza San Martino, 1 - ☎0733/550601 - Fax. 0733/550419

deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico.

Articolo 8 - Estinzione del contratto

Il contratto termina alla scadenza del termine concordato. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano: gravi inadempienze contrattuali; sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere; commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni; danneggiamento o furto di beni; inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 2 e 3; impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Articolo 9 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Domenico Luciani



Il collaboratore
Ing. Remualdo Mattioni